

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 21 luglio 2022, n. 2354 - Veneziano, pres.; Girardi, est. - Comune di Terrasini (avv-Stallone) c. Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, il Comune di Terrasini ha chiesto l'annullamento, tra gli altri, del D.R.S. 17 marzo 2021 n. 162 con cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione siciliana ha escluso dalla procedura di VIA, ex art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla C.F. Edilambiente s.r.l., odierna controinteressata, per la realizzazione e gestione di un "impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi" presso Terrasini, Contrada Paterna.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, poi, il Comune ricorrente ha anche impugnato il D.D.G. n. 650 del 29.6.2021, con cui l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha adottato l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, in variante allo strumento urbanistico, relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, da ubicare in c/da Paterna – Terrasini.

Il ricorrente preliminarmente ricostruisce la vicenda giudiziaria che ha preceduto l'odierno contenzioso avendo ottenuto il Comune istante in s.g. l'annullamento del D.D.G. n. 774 del 17.07.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità (di rilascio, in favore della controinteressata "C.F. Edil Ambiente", dell'autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2016 per la realizzazione e successiva gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e di stoccaggio di rifiuti non pericolosi), nonché del precedente D.A. n. 420/gab del 13.12.2016, con cui l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, pronunciandosi sull'istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 20 D. Lgs. n. 152/2006 proposta dalla medesima società, aveva escluso la necessità di assoggettamento dell'impianto di cui si discute alla procedura di V.I.A. ex art. 23 e ss. del citato Codice dell'ambiente (sentenza n. 1502/2019 di questo Tar e sentenza n. 207/2020 del CGA che ha confermato la sentenza di primo grado).

Ancora, il Comune ricorrente menziona l'ulteriore giudizio promosso dalla CF Edilambiente avverso i provvedimenti con i quali le competenti Amministrazioni avevano inizialmente respinto l'istanza presentata dalla stessa volta alla riattivazione del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 21-decies della L.n. 241/1990 (TAR Palermo sentenza di accoglimento n. 2366/2020).

In questa sede, il Comune di Terrasini impugna il nuovo provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA del progetto in questione, adottato con D.R.S. n. 17.03.2021 n. 162 ed il parere n. 31/2021 del 10.02.2021 della C.T.S. facente parte integrante dello stesso.

Nella specie, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente procedente ha evidenziato che le modifiche apportate, indicate nelle nuove cartografie del 25 marzo 2020, consentirebbero il rispetto della fascia d'inedificabilità autostradale e, pertanto, ha nuovamente escluso il progetto dalla verifica d'impatto ambientale.

Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è assistito dalle seguenti censure:

I. Con un primo motivo, il Comune di Terrasini mette in evidenza come il progetto di impianto per cui è causa preveda la costruzione di parte di esso oltre la fascia di rispetto di 60 metri dal confine autostradale. A tal fine richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 28/02/2018 n. 1250 che ha affermato che "il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata".

Pertanto, il Comune istante contesta il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 31/2021, nella parte in cui ha rilevato che la nuova documentazione in atti attesta invece che la fascia di rispetto viene lasciata sgombra da cose o persone.

Ancora, a dire del Comune, analizzando il progetto rappresentato nelle cartografie originarie (2015 e 2017) sarebbe evidente che l'area ricadente nei 60 metri fosse in realtà molto più ampia di quella identificata dalle nuove cartografie (2020) a seguito di ripresentazione del progetto.

Alla luce di tali risultanze documentali, continua l'ente locale, il problema del rispetto della fascia d'inedificabilità autostradale non potrebbe essere risolto con l'intervento prospettato dall'impresa (cioè attraverso la mera modifica del progetto originario attraverso la sola eliminazione di una porzione del piazzale che ricade nella fascia di rispetto ANAS

(di 14 mq), ma richiede invece un intervento ablativo ben più incisivo, consistente nell'eliminazione pressoché totale delle vasche di compostaggio allocate sul lato sinistro del progetto. Tale evidenza sarebbe anche corroborata da quanto deciso dal CGA con la sentenza n. 207/20 nella quale il Collegio, esprimendosi in relazione alla zona che risultava invadere i 60 metri ha affermato che *“senza l'area di maturazione o con sua diversa collocazione, si tratterebbe di progetto diverso da quello approvato”*, con ciò confermando che le modifiche progettuali necessarie ad adeguare l'opera al rispetto della zona d'inedificabilità sarebbero talmente incisive da rendere il progetto diverso da quello inizialmente approvato. Da tale assunto, discenderebbe la conseguenza, e l'ulteriore vizio procedimentale, che non poteva essere applicato il procedimento semplificato previsto dall'art. 21-decies della L. 241/90 a mente del quale *“qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza”*.

Inoltre, il ricorrente evidenzia come comunque la fascia di rispetto autostradale sarebbe invasa, oltre che da parte delle vasche di compostaggio, anche dalla recinzione perimetrale dell'impianto (composta da un muro in c.a. di altezza pari a ml 0,3 e da una sovrastante ringhiera alta 2,70 mt; l'altezza complessiva della recinzione sopra-detta sarà pari a mt 3,00). A tal fine rammenta che il divieto d'inedificabilità ha portata assoluta ed impedisce la realizzazione al suo interno di qualsiasi opera, compresa la recinzione esterna all'impianto;

II. Con la seconda censura, il ricorrente evidenzia che dalle nuove piantine emergerebbe anche l'invasione della fascia di rispetto ferroviario;

III. Ulteriore profilo d'illegittimità dei provvedimenti impugnati sarebbe legato alla decisione di escludere nuovamente il progetto dell'odierna controinteressata dalla valutazione d'impatto ambientale. A tal fine, il ricorrente richiama la sentenza del 5 giugno 2019 n. 1502 di questo TAR che aveva annullato sia la precedente autorizzazione regionale, sia il precedente provvedimento di non assoggettabilità a VIA, ritenendo violato il principio di precauzione di derivazione eurounitaria. A suo dire, infatti, l'illegittimità dei suddetti provvedimenti autorizzativi, sotto tale profilo, non sarebbe stata in alcun modo riformata dal CGA in sede d'appello ed avrebbe dunque assunto valore di giudicato tra le parti.

Pertanto, anche il nuovo progetto dovrebbe essere sottoposto a VIA in quanto anche questo insiste su un terreno a destinazione verde agricolo, in zona a forte vocazione naturalistica, turistica ed interessata da colture agricole. Peraltro, il Comune evidenzia che tra i rifiuti ammessi alle operazioni di messa in riserva R13 compaiono ancora una volta i metalli misti, codice CER 170407, pericolosi per il territorio circostante.

Ancora, l'impianto sarebbe circondato da insediamenti abitativi presenti nel raggio di mille metri e da un'abitazione che si trova a distanza inferiore di 200 metri.

Ciò posto, il ricorrente essenzialmente lamenta che i provvedimenti impugnati non prendono in esame la questione ambientale e le ricadute negative che l'impianto potrebbe avere sull'intera area circostante, evidenziando quindi un difetto d'istruttoria.

Con lo stesso mezzo, il Comune di Terrasini lamenta anche la contraddittorietà dell'azione della P.A. in quanto, sempre con riferimento al mancato assoggettamento a VIA del progetto in esame, i provvedimenti qui impugnati sarebbe difformi rispetto a numerose decisioni di segno opposto adottate in circostanze analoghe dall'ARTA.

Inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, risulta che l'amministrazione non avrebbe potuto neppure utilizzare lo strumento delle “prescrizioni ambientali” al fine di omettere l'attivazione della procedura di VIA, come invece avvenuto, in quanto, come si evince dal testo dell'art. 19, comma 7, del d.lgs. 152/2006, tale strumento è utilizzabile solo ove richiesto dal proponente. Tuttavia, dall'istanza presentata dalla Edilambiente in data 28 aprile 2015 non risulta alcuna autorizzazione all'inserimento delle “Condizioni ambientali”.

In ultimo, in seno al ricorso per motivi aggiunti, il Comune ricorrente contesta anche che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ivi impugnata non risulta essere stata preceduta da alcun parere della Soprintendenza ai BB.CC. necessario in relazione alla situazione vincolistica dell'area in cui dovrebbe sorgere l'impianto.

Resistono in giudizio le amministrazioni intimiate tutte con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto preliminarmente l'estromissione dal giudizio di alcune di esse per difetto di legittimazione passiva (nella specie della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ARPA, Ufficio del Genio civile di Palermo, il Ministero della transizione ecologica e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo).

Risulta costituita anche la società controinteressata, C.F. Edilambiente, che ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza nel merito.

Con una prima ordinanza cautelare n. 361/21, attesa la complessità della vicenda, il Collegio ha disposto la fissazione a breve dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a., e contestualmente disposto la nomina di c.t.u., al fine *“di accertare, sulla base della documentazione in atti, nonché della ulteriore documentazione che riterrà utile acquisire e delle operazioni che riterrà di effettuare nel rispetto del principio del contraddittorio: 1 – le differenze, ove esistenti, tra le cartografie depositate nel procedimento di screening dalla C.F. Edilambiente s.r.l. in prima battuta con il progetto originariamente proposto (cartografie del 27 marzo 2015 e del 7 aprile 2017) in raffronto con quelle poi depositate il 25 marzo 2020; 2 - in particolare, verificare se le nuove cartografie circoscrivono all'interno della fascia dei 60 metri di rispetto della sede stradale un'area più ridotta di quella risultante*

dalle altre cartografie precedentemente prodotte nel procedimento di screening ambientale; 3 - individuare il posizionamento spaziale dell'impianto, per come risultante dal progetto oggi all'esame dell'amministrazione e di questo Tribunale, e verificare se le vasche di compostaggio in esso rappresentate siano o meno all'interno della fascia dei 60 metri d'inedificabilità autostradale".

Il termine finale dell'incarico peritale è stato prorogato con ordinanza n. 2771/21.

In data 10 dicembre 2021, il perito nominato da questa Sezione ha depositato la relazione di cui all'art. 67 c.p.a.

Con altra ordinanza n. 526 del 14 febbraio 2022, il Collegio ha però ritenuto indispensabile "in considerazione delle contestazioni e dei rilievi dedotti dalla parte controinteressata - ai fini della decisione di procedere ad una integrazione istruttoria da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato con ordinanza n. 361/21 attraverso: - accesso diretto ai luoghi, ed in contraddittorio con i periti già nominati dalle parti interessate, al fine di individuare "in situ" il perimetro in progetto dell'impianto e quantificare l'eventuale invasione della fascia di rispetto autostradale; - deposito di nuova relazione tecnica che dovrà seguire l'iter procedimentale previsto dall'art. 67, comma 2, lett. c), d) ed e) c.p.a., con documentazione del corretto svolgimento degli adempimenti previsti a presidio della piena realizzazione del contraddittorio".

A tale ordine istruttorio è seguito il deposito di nuova consulenza tecnica d'ufficio il 12 aprile 2022.

In vista dell'odierna udienza le parti hanno depositato ulteriore documentazione, nella specie perizie tecniche di parte, e memorie a difesa ai sensi dell'art. 73 c.p.a. La ditta controinteressata ha anche avanzato richiesta di rinnovo della CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione peritale, nella versione finale depositata in giudizio, risulterebbe erronea e lacunosa non avendo rispettato le indicazioni prescritte nell'ordinanza n. 526/2022.

All'udienza pubblica del 5 luglio 2022, dopo ampio dibattito con le parti intervenute, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Principiando delle eccezioni preliminari in rito, sicuramente è da accogliere l'istanza della difesa erariale volta all'estromissione di tutte le amministrazioni che materialmente non hanno contribuito alla causazione della presunta lesione degli interessi paventata dal Comune istante e la cui chiamata in giudizio appare effettivamente ultronea, nella specie l'ARPA, l'Ufficio del Genio civile di Palermo, il Ministero della transizione ecologica e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo.

Per quanto riguarda, invece, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, essendo questa stata espressamente chiamata in causa con un motivo specifico del ricorso per motivi aggiunti appare sussistere, a prescindere dall'esito del giudizio in parte qua, la legittimazione passiva dell'amministrazione.

2. Venendo all'esame invece dell'istanza della sola Edilambiente di disporre una nuova integrazione dell'istruttoria o, anche, la sostituzione del C.T.U. con rinnovazione delle indagini ai sensi dell'art. 196 c.p.c. (per vero subordinata all'accoglimento delle riflessioni svolte dal tecnico di parte sulla distanza dell'impianto dalla sede autostradale), il Collegio la disattende per le ragioni che seguono.

Deve rilevarsi che il C.T.U. ha omesso di fornire integrale risposta ai quesiti posti da questo Collegio, da un lato, depositando direttamente la relazione finale senza favorire il contraddittorio tra le parti prima del deposito della relazione finale come previsto dall'art. 67 c.p.a. e, dall'altro, non ha reso conoscibili le misurazioni effettuate "in situ" il 28 marzo 2022, così che non risulta oggi quantificata la dichiarata invasione della fascia di rispetto autostradale da parte dell'impianto in progetto.

Ad ogni modo, al fine anche di una celere conclusione del giudizio, si può osservare come la relazione del C.T.U. depositata il 12 aprile 2022 fornisca sufficienti elementi al Collegio per scrutinare l'intera vicenda e definire la controversia nel merito, avendo comunque allegato alla relazione tre diversi elaborati grafici che ricostruiscono, con un buon margine di accuratezza, la reale situazione logistica dell'impianto da realizzare.

3. Venendo al merito della controversia, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto per quanto segue.

4. Come chiarito in narrativa, viene all'esame del Collegio una seconda istruttoria dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che, sulla scorta del parere n. 31/21 della Commissione Tecnica Specialistica, ha escluso la necessità di assoggettamento dell'impianto di cui si discute alla procedura di V.I.A. ex art. 23 e ss. del Codice dell'ambiente.

È bene da subito evidenziare come l'istruttoria dell'amministrazione si sia, correttamente, focalizzata sugli aspetti necessari a superare i rilievi oggetto del precedente contenzioso (culminato con le sentenze di annullamento n. 1502/2019 di questo Tar e sentenza n. 207/2020 del CGA), privilegiando l'obiettivo di salvare le acquisizioni procedurali non colpite dai *dicta* giudiziali, al fine di favorire una sollecita risposta all'istanza del privato in aderenza allo ratio dell'art. 21-decies L. 241/90 a mente del quale: "In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano



necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza”.

Peraltro, con l'ulteriore giudizio proposto dalla CF Edilambiente (definito con la sentenza di accoglimento n. 2366/20 di questo TAR, non appellata) e richiamato dal comune di Terrasini, è stato acclarato che l'iter procedimentale volto all'autorizzazione dell'impianto di compostaggio poteva essere riattivato seguendo il paradigma semplificato prefigurato dalla norma ora citata. In quella sede, questo Tribunale aveva chiarito che le modifiche progettuali apportate dalla CF Edilambiente all'esito del precedente giudizio non erano tali da richiedere l'avvio ex novo del procedimento di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006, avendo la ditta proponente emendato il progetto *“nella sola parte in cui prevedeva l'eliminazione di una porzione del piazzale che ricade nella fascia di rispetto ANAS (di 14 mq), la cui violazione ha portato agli annullamenti in s.g. citati in premessa”* (i.e. sentenze n. 1502/2019 di questo Tar e 207/2020 del CGA).

5. Tutto ciò premesso, con un primo motivo il Comune di Terrasini ha censurato l'azione amministrativa, nella specie il parere della CTS, nella parte in cui viene acclarato che l'impianto sorgerà comunque ad una distanza superiore alla fascia di rispetto autostradale stabilita dall'art. 4 del d.m. 1° aprile 1968 n. 1404 e dal dall'art. 26 del d.P.R. 495/1992 (60 mt.). Nella specie, il ricorrente evidenzia che, anche all'esito della relazione peritale d'ufficio, si evince la violazione del vincolo d'inedificabilità assoluta sia dell'area di stoccaggio/maturazione sia della recinzione perimetrale dell'impianto. A tal fine viene fatto espresso richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1250 del 28 febbraio 2018 secondo cui *“il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata”*.

5.1. Partendo da questa ultima osservazione, ad una attenta lettura della sentenza richiamata, non può non constatarsi: a) la diversità di situazione investigata dal Giudice di appello venendo in quella sede all'esame una violazione patente della fascia di 60 metri con “edificazione” di fabbricati di una vera e propria discarica con annessione di un pilone stradale a ridosso del confine (cfr. *“Nella fattispecie in definitiva la discarica in questione invaderebbe la detta fascia di rispetto collocandosi non solo all'interno della fascia dei sessanta metri (sia pure ad un diverso livello altimetrico rispetto al tracciato stradale), ma addirittura inglobando un pilone della stessa autostrada (di cui costituisce elemento strutturale), creando così quella situazione di intralcio che il detto vincolo vuole che sia evitata”*); b) viene richiamata la circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 5980 del 30.12.1970 (tuttora vigente), che prevede alcune deroghe ai vincoli suddetti tra cui, a titolo esemplificativo, sono elencate anche *“le recinzioni in muratura - che a norma dell'art. 878 del codice civile non abbiano un'altezza superiore ai 3 metri - in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà”*.

Può, quindi, sicuramente escludersi che l'invasione della fascia di rispetto da parte del muro perimetrale di cinta dell'impianto sia lesiva dell'interesse tutelato dalle richiamate disposizioni in quanto viene espressamente contemplata tra le deroghe al vincolo di inedificabilità dalla stessa autorità che tutela il vincolo. A fortiori, deve sottolinearsi che le opere di recinzione saranno comunque realizzate al di fuori della fascia di rispetto prevista dal comma 4 dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 il quale stabilisce che: *“Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F.”* (per strada di “tipo A” si intende per l'appunto l'autostrada ai sensi dell'art. 2 del codice della strada).

Venendo, invece, adesso all'esame della censura legata alla distanza dell'area di maturazione/vasche di compostaggio dal ciglio autostradale il C.T.U. così conclude sul punto: *“Il posizionamento spaziale dell'impianto è riportato nelle tre ipotesi prospettate. Sebbene le vasche di compostaggio/cumuli coperti in maturazione siano stati sagomati in modo da poter rispettare la fascia dei sessanta metri di inedificabilità autostradale le stesse in tutte e tre le ipotesi in piccola parte risultano essere all'interno della stessa così come parte della recinzione”*.

Viene quindi evidenziato che le vasche/cumuli coperti in maturazione, per una piccola parte (purtroppo non quantificata) risulterebbero essere all'interno della fascia di rispetto autostradale. Allo stesso tempo viene chiarito che lo spazio in parola è stato sagomato, come da progetto, in modo da poter comunque rispettare la distanza di 60 metri prescritta, e ciò nella fase esecutiva del progetto.

Tutto ciò posto, anche se non quantificata l'invasione e superato il dubbio circa l'estensibilità del divieto anche alle recinzioni perimetrali dell'impianto, risulta *ictu oculi* evidente, dall'esame delle tre elaborazioni grafiche (i.e. sovrapposizioni) presentate dal C.T.U., che la linea del lato dell'impianto più vicino al confine autostradale si trova ad una distanza pressoché pari ai 60 metri di cui al vincolo suddetto, tenuto in debito conto sia il margine di tolleranza di cantiere da applicare nella fase esecutiva (2% delle misure progettuali di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001) sia l'inevitabile approssimazione delle misurazioni e delle elaborazioni grafiche svolte anche dallo stesso tecnico d'ufficio.

Per contro, la difesa tecnica del Comune, nel quantificare il presunto sfioramento, indica questo in 4,50 metri, senza però avvalersi delle cartografie fornite dal C.T.U. nella relazione finale, cioè sfruttando una mappatura del sito diversa da quella fatta in contraddittorio il giorno 28 marzo 2022, da cui discende l'inattendibilità del rilievo.

Deve ribadirsi ad ogni modo che il provvedimento oggi impugnato attiene unicamente alla fase di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in questione, mentre la verifica delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale sarà

oggetto di un accurato esame nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/06, incardinato innanzi all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione.

Peraltro, è condivisibile la difesa della Edilambiente nella parte in cui dubita dell'interesse del Comune nel sostenere la censura atteso che l'eventuale futura presenza di opere entro detta fascia di inedificabilità determinerà l'abusività delle stesse con conseguente obbligo dell'ente vigilante di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

A conferma di quanto detto, si osserva che la stessa ANAS, con nota n. 819950 del 23 dicembre 2021, chiarisce che in sede di autorizzazione unica non saranno rilasciati nulla osta per opere ad una distanza inferiore a 60 metri dal confine autostradale.

Deve, in ultimo, replicarsi brevemente all'assunto del ricorrente secondo cui *“la questione della “natura” di tali cumuli, tuttavia, è già stata affrontata dalla sentenza del C.G.A.R.S n. 207 del 24 marzo 2020 che ha correttamente rilevato che l'area dedicata allo stoccaggio è, nel progetto approvato, diversamente collocata e in area che invade la fascia dei 60 metri è contemplata la “maturazione”, ossia una fase di processo del rifiuto. E, trattandosi di una fase necessaria della lavorazione, per giungere al prodotto compost, sicché l'area di maturazione costituisce componente essenziale del progetto, non è condivisibile neppure la tesi che il Comune non avrebbe interesse alla doglianza in quanto i fabbricati, fuori fascia, potrebbero permanere. In altre parole, senza l'area di maturazione o con sua diversa collocazione, si tratterebbe di progetto diverso da quello approvato”*.

In realtà, il CGA nella sentenza richiamata si limita a descrivere non la natura dell'abbancamento del materiale nel piazzale, ma solo la sua funzione all'interno del processo di maturazione del compost, chiarendo che, in assenza di questa fase del processo, si recherebbe un danno all'intero processo di compostaggio dell'impianto, con modifica essenziale del progetto.

Sul punto il Collegio condivide la prospettazione della controinteressata, fatta propria anche dall'amministrazione resistente, secondo cui i cumuli presenti nelle piantine elaborate nel progetto (non si tratterebbe infatti di vasche ma di rifiuti abbancati) sono soltanto una rappresentazione esemplificativa potendo questi essere posizionati in area differente all'interno del piazzale del progetto. Con tale eventuale movimentazione non verrebbe meno la maturazione del rifiuto nel piazzale, come detto fase essenziale all'intero processo, ma solo la sua collocazione fisica che potrebbe, nel caso, consentire di superare il presunto, seppur minimo, sfornamento del limite della fascia autostradale.

Per tutte le ragioni esposte, il motivo deve essere disatteso nella sua interezza facendo osservare che è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa il potere del Giudice di discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa sulla scorta di una motivazione che dia comunque conto delle ragioni del dissenso e dopo aver comunque preso in esame tutti gli elementi esposti nella relazione del consulente (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 07/07/2021, n. 5169).

6. Il Comune di Terrasini censura, altresì, il provvedimento evidenziando per una presunta violazione anche della fascia di rispetto dal confine ferroviario.

6.1. Il motivo è infondato, ai limiti della sua stessa ammissibilità, non essendosi pronunciato l'ARTA su tale aspetto in quanto, per come già chiarito, la CTS, ai sensi dell'art. 21-decies L. 241/90, ha analizzato esclusivamente le tematiche dedotte nel precedente giudizio nell'ambito del quale non sono emersi rilievi in ordine al confine ferroviario.

Resta, peraltro, impregiudicata l'indagine che dovrà condurre l'amministrazione su tali aspetti nelle successive fasi dell'iter autorizzativo atte a valutare più da vicino gli aspetti logistici e le distanze dell'impianto dalle strutture circostanti. Ad ogni modo, ai fini della confutazione della censura, basta qui richiamare il provvedimento dell'Ente Ferroviario n. 51/2017 di autorizzazione in deroga all'art. 49 del D.P.R. 753/1989 (non impugnato né in questo né nei precedenti giudizi). Con la suddetta autorizzazione, l'ente di riferimento acconsente alla realizzazione dell'impianto nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

7. Procedendo oltre, con un ultimo complesso motivo il Comune istante scende più nel dettaglio delle censure che riguardano gli aspetti ambientali del progetto in esame.

In particolare, il Comune ritiene che: a) l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale sarebbe avvenuta in violazione del giudicato sceso sulla sentenza del CGA la quale non avrebbe modificato la pronuncia del TAR nella parte in cui ha rilevato la tipologia dei rifiuti trattati e la sensibilità dell'area; b) le determinazioni assunte sarebbero in violazione del principio di precauzione e non considererebbero le caratteristiche della zona di riferimento a forte vocazione turistica; c) il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio rispetto a precedenti pareri resi dalla CTS ed avrebbe inoltre previsto l'introduzione di condizioni ambientali, nonostante il proponente non le avesse espressamente autorizzate e ciò in violazione dell'art. 19, comma 8, del Codice dell'Ambiente; d) l'autorizzazione di cui al D.D.G. n. 650 del 29.6.2021 impugnata con motivi aggiunti sarebbe stata emessa senza il previo rilascio del parere della Soprintendenza BB.CC. di Palermo sul vincolo.

7.1. Con riferimento alla censura sub a) non è condivisibile l'assunto del Comune secondo cui, alla luce dei precedenti giudizi, una nuova valutazione dell'Amministrazione regionale non avrebbe potuto escludere l'impianto in questione dalla procedura di VIA, essendosi sul punto formatosi il giudicato.

In realtà, in nessuna delle sentenze già richiamate e che hanno, a vario titolo, già esaminato l'odierna vicenda, è dato rilevare ciò che afferma parte ricorrente, e cioè l'obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi sulla richiesta della

controinteressata procedendo obbligatoriamente attraverso la VIA. Si consenta di osservare che una eventuale decisione in tal senso sarebbe finita inevitabilmente con sconfinare nel merito amministrativo della scelta discrezionale, sfera tendenzialmente intangibile da parte del Giudice amministrativo.

L'amministrazione, per contro, si è conformata a quanto deciso dal Giudice di prima cure, poi confermato dal Giudice di appello, superando i vizi (difetto di istruttoria, di motivazione, incompetenza) riscontrati attraverso una nuova fase istruttoria dove sono stati approfonditi e superati i rilievi emersi anche in sede giudiziale, all'avviso di questo Collegio, in maniera convincente anche per quanto segue.

7.2. In relazione, infatti, alla censura sub b) con cui il Comune di Terrasini ritiene che comunque il progetto della controinteressata non potesse essere escluso dalla valutazione di VIA per la presunta esistenza di effetti nocivi sull'ambiente, questa deve essere respinta agli esiti della nuova istruttoria condotta dall'ARTA che ha portato ad escludere possibili impatti negativi per l'ambiente.

Invero, oltre ad una generale vaghezza della doglianza che non spiega quali sarebbero gli impatti significativi potenziali rispetto alle diverse componenti ambientali interessate, il Collegio osserva che la CTS ha evidenziato che la Edilambiente, rispetto al progetto in prima battuta presentato nel 2015, ha eliminato dall'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto alcuni ritenuti potenzialmente nocivi, mentre il deposito preliminare è stato limitato solo a rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, vetro, carta e cartone e metalli) in vista di essere smaltiti in impianti appositi. L'amministrazione ha anche condizionato il provvedimento gravato ad ulteriori requisiti tra cui: *“La società è onerata ogni tre mesi di produrre report di indagine sulle emissioni odorigene che dovrà sottoporre all'ARPA per la consequenziale validazione”; [...] “Il proponente dovrà garantire che in uscita dal biofitro non si superi il valore di 300 OuE/m3. Poiché in termini di emissioni di odori le maggiori criticità sono connesse non tanto alle emissioni convogliate al biofiltro quanto alle emissioni diffuse dovute al trasferimento della biomassa in ambienti non confinati, il valore soglia di 300 OuE/m3 dovrà altresì essere garantito lungo il perimetro del sito, individuando più punti di misura rappresentativi. Il proponente concorderà con ARPA la frequenza e le modalità di misura. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il proponente dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto ad ARPA”.*

Pertanto, l'Amministrazione regionale ha escluso una serie di materiali che potrebbero arrecare possibili impatti e ha, contestualmente, ritenuto che l'elenco dei materiali comunque ammessi non è idoneo ad arrecare impatto ambientale in quanto tutti i materiali trattati sono “non pericolosi” e le operazioni ammesse riguardano il trattamento di soli rifiuti organici e una residua messa in riserva di materiale da smaltire in altri impianti.

Inoltre, la CTS dà atto di aver valutato la distanza dell'impianto dai siti della rete natura 2000 evidenziando pure che l'area di progetto ricade in zona agricola ed all'interno della fascia di vincolo della ex discarica di Terrasini.

Nemmeno convince il nuovo richiamo fatto dal Comune ricorrente al principio di precauzione in materia ambientale il quale comunque presuppone l'esistenza di un pericolo specifico, e non meramente ipotetico, pena il rischio opposto di paralizzare ogni attività che astrattamente si presti a generare danni per l'ambiente.

Deve quindi darsi atto che l'amministrazione ha svolto, in maniera diffusa peraltro, una nuova valutazione dei profili connessi ai potenziali impatti legati alla realizzazione dell'intervento chiarendo a quali condizioni di esercizio l'impianto può operare per evitare, appunto, impatti significativi.

Inoltre, si rammenta che le valutazioni fornite negli atti impugnati sono espressione di ampia discrezionalità tecnica di cui le amministrazioni coinvolte nel procedimento dispongono in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo per manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti (così, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 2 marzo 2020, n. 145; nonché, cfr., ex multis, Cons. Stato, I, 30.11.2020, n. 1958; id., Sez. V, Sent., 27-12-2018, n. 7241; id., IV, 29.03.2017, n. 1432; id., Sez. V, 06.07.2016, n. 3000).

Applicando le susesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va ribadito come la valutazione svolta dall'Amministrazione risulti immune dai susesposti vizi sintomatici di eccesso di potere.

7.3. Di nessun pregio anche la censura sub c) in quanto il Comune, da un lato, non si premura di specificare quali sarebbero i casi in cui l'ARTA avrebbe invece sottoposto analoghi progetti al vaglio preliminare della VIA, da cui la genericità della censura, dall'altro, si osserva che la mancanza di una espressa richiesta da parte del proponente di autorizzazione anche con condizioni non può di certo inficiare l'operato dell'amministrazione che pone le suddette condizioni proprio nell'interesse del proponente, al fine di non rigettare l'istanza, e comunque quest'ultimo resta l'unico soggetto che eventualmente sarebbe abilitato a censurare l'operato dell'amministrazione, non certo il Comune quale soggetto terzo rispetto al procedimento autorizzativo.

7.4. In ultimo, con riferimento al motivo di censura inerente alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza BB.CC.AA., il ricorrente non prova, nemmeno quando viene a ciò chiaramente invitato dall'amministrazione, l'esistenza di un vincolo paesaggistico nella zona tale per cui è richiesta la necessaria acquisizione del nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. Anche tale censura appare quindi generica e sfornita di adeguato supporto probatorio da cui il rigetto.

8. Per tutte le ragioni esposte, le censure del ricorso e dei successivi motivi aggiunti vanno disattese con salvezza degli

atti impugnati.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la complessità della vicenda scrutinata, fermo l'obbligo di pagamento delle spese della C.T.U. da disporsi sin da ora in capo al Comune ricorrente che saranno liquidate, ove richiesto dal Tecnico, con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Pone le spese di C.T.U., da liquidare con separato decreto, definitivamente a carico del Comune di Terrasini.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

